



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti sul visto di conformità per l'istanza di rimborso Iva

Per soggetti non residenti crediti Iva erogabili a mandatari

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Chiarimenti sulla finalità della valutazione automatica

Rimborso Iva al cessionario se operazione è riqualificata in cessione d'azienda

Spetta al contribuente dimostrare l'errata compilazione della dichiarazione

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Interessi infragruppo esenti anche se manca data certa

Scomputabile credito d'imposta in caso di dichiarazione omessa

Chiarimenti sul visto di conformità per l'istanza di rimborso Iva

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 6 dicembre 2016, n.112/E

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'efficacia del visto di conformità rilasciato dal professionista in relazione ad un'istanza di rimborso Iva non è condizionata dalla circostanza che l'importo del massimale della polizza stipulata dal professionista medesimo, afferente la responsabilità civile, sia pari o superiore alle somme oggetto dell'istanza di rimborso. Secondo l'Amministrazione finanziaria, pertanto, nell'ipotesi in cui il massimale della polizza sia inferiore alle somme chieste a rimborso, il soggetto passivo istante non può essere obbligato, al fine di ottenere il rimborso, a prestare la garanzia di cui all'art.38-bis, comma 5, del Decreto Iva.

[torna su](#)

Per soggetti non residenti crediti Iva erogabili a mandatari

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 28 novembre 2016, n.110/E

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, in tema di rimborsi Iva, un soggetto passivo non stabilito in Italia e residente in un altro Stato membro UE ha titolo per conferire mandato ad un soggetto terzo, per riscuotere, per suo conto, le somme dovute a titolo di rimborso ai sensi dell'art.38-bis2 del Decreto Iva. A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata; nel caso di procura formata all'estero, invece, la stessa deve essere conferita rispettando i principi di cui all'art.63 del Decreto Iva in materia di procura speciale, e deve inoltre (i) essere autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale e (ii) essere legalizzata dall'autorità competente.

[torna su](#)

Rimborso Iva al cessionario se operazione è riqualficata in cessione d'azienda

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 dicembre 2016, n.24923

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposta di registro, il cessionario è legittimato a richiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto di una serie di beni strumentali, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia riqualficato tale operazione in cessione d'azienda, applicando su di essa l'imposta di registro. Secondo la Corte, infatti, il cessionario che acquisisce i beni nell'esercizio di un'impresa, a differenza del mero consumatore finale, è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto Iva e, come tale, può chiedere direttamente all'erario il rimborso delle somme indebitamente versate.

[torna su](#)

Chiarimenti sulla finalità della valutazione automatica

Corte di Cassazione – Sentenza dell'11 novembre 2016, n.23025

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposta di registro, l'art.52, comma 4, del dpr 26 aprile 1986, n.131, ha esclusivamente introdotto, al fine di ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, una mera preclusione del potere accertativo operante nell'ipotesi in cui nell'atto da registrare sia indicato un valore non inferiore a quello determinato con il meccanismo di valutazione automatica, che si ottiene moltiplicando per un

coefficiente il reddito risultante dal catasto. Secondo la Corte, infatti, il combinato disposto degli artt.51 e 52 del dpr n.131 cit. non intende attribuire al contribuente il diritto di ottenere la determinazione della base imponibile sulla scorta del procedimento di valutazione automatica, con la conseguenza che lo stesso non può legittimamente richiedere che l'imposta venga commisurata al valore individuale definito attraverso il procedimento automatico, qualora abbia indicato nell'atto un valore superiore a quello determinato secondo tale meccanismo.

[torna su](#)

Spetta al contribuente dimostrare l'errata compilazione della dichiarazione

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 novembre 2016, n.22739

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, la dichiarazione dei redditi, in quanto momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione, e non essendo né fonte dell'obbligo tributario né assimilabile ad un atto di confessione, non può impedire al contribuente di dimostrare, in ossequio al principio di capacità contributiva salvaguardato all'art.53 della Costituzione, l'inesistenza anche parziale dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati. Secondo la Corte, a tal proposito, grava sullo stesso contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza di tali presupposti.

[torna su](#)

Interessi infragruppo esenti anche se manca data certa

Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sentenza del 3 novembre 2016, n.8303/1/2016

La CTP di Milano ha chiarito che il regime di esenzione dalle imposte sugli interessi infragruppo comunitari di cui all'art.26-*quater* del dpr 26 settembre 1973, n.600 (ie. gli interessi e i canoni pagati a società residenti in altro Stato membro, aventi i requisiti indicati al comma 4, lett.a), dell'art.26-*quater* cit., ovvero a stabili organizzazioni di tali società), non viene meno qualora la presentazione della documentazione attestante la residenza del beneficiario comunitario sia priva di data certa. Secondo la Commissione, infatti, il requisito sostanziale, consistente nell'esibizione del certificato di residenza emesso dall'autorità fiscale estera, prevale, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione suddetto, sul requisito formale della data certa.

[torna su](#)

Scomputabile credito d'imposta in caso di dichiarazione omessa

Commissione Tributaria Regionale del Veneto - Sentenza del 12 ottobre 2016, n.1093/5/2016

La CTR del Veneto ha chiarito che, in materia di Iva, l'omissione della dichiarazione annuale non impedisce al contribuente di scomputare, dalle imposte dovute negli anni successivi, un credito d'imposta relativo all'anno in cui la dichiarazione è stata omessa, purché costui sia in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto di detrazione. Secondo la Commissione, inoltre, risulta in tal caso opportuno irrogare esclusivamente la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.5 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, e non quella da indebita compensazione prevista dall'art.13 del dlgs n.471 cit.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it